

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 12

PATTO DI STABILITA' TERRITORIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

La legge in oggetto disciplina il patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna garantendo il rispetto di un unico obiettivo regionale (dato dalla sommatoria degli obiettivi fissati, ai sensi della normativa nazionale vigente, per i singoli comuni, per le diverse province e per la stessa regione), introducendo un sistema di compensazione sia di tipo verticale che di tipo orizzontale nel rispetto dei vincoli posti dalla legislazione statale.

Gli enti locali assoggettati alle regole del patto di stabilità territoriale sono le province ed i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, tuttavia misure di controllo dell'indebitamento sono estese anche ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Tra le finalità del provvedimento vi è quella di introdurre un sistema di coordinamento della finanza pubblica del territorio della Regione che, in armonia con i principi e con le norme del federalismo fiscale e con il coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, consenta di accrescere il livello di efficienza dell'utilizzo delle risorse finanziarie definendo regole e criteri che tengano conto delle specificità dei singoli territori. Inoltre, la legge intende valorizzare gli investimenti strategici per il sostegno all'economia locale e introdurre maggiori margini di flessione nella gestione delle emergenze e delle situazioni eccezionali.

La legge inoltre è volta a ridefinire il sistema di relazioni finanziarie che intercorrono tra Regione, Province e Comuni, individuando la Regione quale ente di garanzia nei confronti dello Stato e del territorio in ordine al rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica regionale e locale.

La Regione pertanto si pone quale ente di coordinamento e di garanzia per la corretta applicazione delle regole inerenti il patto di stabilità territoriale e conseguentemente è l'unico destinatario di eventuali azioni sanzionatorie da parte dello Stato nel caso di mancato rispetto degli obiettivi prefissati, anche se, a garanzia della tenuta complessiva dell'impianto è previsto un sistema regionale di sanzioni ed incentivi per gli enti locali.

Il provvedimento inoltre mira a ricondurre a livelli fisiologici l'ammontare dei residui passivi per spese di investimento e a trattenere il surplus finanziario, ovvero la sommatoria delle maggiori economie prodotto dalle gestioni separate dei diversi enti, per ridistribuirlo a favore del territorio regionale.

Nell'ambito dell'obiettivo unico regionale la Regione quantifica, per ogni Comune e Provincia, obiettivi di saldo espressi in termini di competenza pura per le entrate e le spese finali. Tali obiettivi sono calcolati sulla base di criteri e parametri volti a garantire un saldo finanziario positivo. Il principio della competenza pura consente di ricondurre l'attività di controllo alla fase di programmazione politica degli interventi.

Gli obiettivi assegnati ai diversi enti locali poi possono essere oggetto di rimodulazione in funzione di specifiche esigenze di programmazione e di gestione.

La Regione, infine, in qualità di unico responsabile del rispetto dell'obiettivo territoriale assume l'onere di monitorare i movimenti finanziari contabilizzati nel corso dell'esercizio e di comunicare gli esiti del monitoraggio al Ministero dell'Economia e delle Finanze e di certificare il risultato conseguito in relazione al rispetto dell'obiettivo unico assegnato.